

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

contital@contitalia.191.it

Circolare informativa 03/2020.

Chiavari, 17 gennaio 2020.

Ai gentili Clienti

Speciale ritenute negli appalti a far data dal primo gennaio 2020

La nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute in caso di **appalto** o di affidamento di opere e servizi si applica a tutti i contratti concessi e ancora in essere con la stessa impresa al momento del superamento della soglia annua di 200.000 euro; per disapplicare la norma occorre che sussistano sia il requisito di attività almeno triennale, sia che i versamenti complessivi registrati nel conto fiscale siano di importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio; rientrano nell'ambito applicativo anche le Agenzia per il lavoro, mentre non occorre compilare un modello F24 per ciascun lavoratore impiegato presso lo stesso committente.

Sono questi i **chiarimenti** dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle risposte a quesiti fornite ieri nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Milano.

L'**art. 17-bis** del DLgs. 241/97 (introdotto con l'**art. 4** del DL 124/2019, conv. L. **157/2019**), derogando al precedente **art. 17** comma 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevede infatti che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l'obbligo di versare le **ritenute** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i

lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- per un importo complessivo annuo superiore a **200.000 euro**;
- caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
- mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

Il committente, invece, ha l'obbligo di **controllare** che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente. Con riferimento al limite di **200.000 euro**, viene chiarito che:

- qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, il limite di 200.000 euro va riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti;
- se la somma di tali contratti è superiore a 200.000 euro annui, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

L'**art. 17-bis** comma 5 del DLgs. 241/97 prevede che i nuovi obblighi **non trovino applicazione** se l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute:

- risulti in **attività** da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia **iscrizioni a ruolo** o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali

per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione.

A tal fine viene chiarito che:

- le due condizioni prima esposte devono sussistere **congiuntamente**;
- per quanto attiene al requisito di attività almeno triennale, l'impresa che effettua i lavori o le opere deve risultare operativa negli ultimi tre anni coerentemente con i criteri delineati nel provvedimento dell'Agenzia n. **110418** del 12 giugno 2017 (emanato in attuazione dell'**art. 35** comma 15-*bis* del DPR 633/72, in relazione alla cessazione della partita IVA);
- poiché i versamenti eseguiti in **conto fiscale** non riguardano esclusivamente le imposte sui redditi, ma qualsivoglia somma versata con il modello F24 (e quindi, ad esempio, anche l'IVA, le stesse ritenute fiscali e i contributi previdenziali), tale condizione può essere rispettata anche in presenza di perdite fiscali.


Per quanto riguarda le modalità di compilazione del **modello F24**, con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. **109** del 24 dicembre 2019 è stato stabilito che i versamenti “sono effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”; conseguentemente, viene chiarito che non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se risultano impiegati presso lo stesso committente.

Infine, viene chiarito che la nuova disciplina sul versamento delle ritenute si applica anche in relazione alle **agenzie per il lavoro** disciplinate dal DLgs. **276/2003**, non essendo stata prevista una esplicita esclusione, a differenza della analoga norma che prevede l'estensione del reverse charge ai fini IVA.

Il Durc fiscale

Come più volte osservato (si veda, da ultimo, Il Sole-24 Ore del 19 e del 24 dicembre scorsi), è interesse di tutte le imprese coinvolte evitare i complessi adempimenti previsti attraverso la procedura del certificato di affidabilità fiscale di cui al comma 5, **peccato che attualmente non sia ancora disponibile**.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO



(*) Lo schema si ripete per tutti i subappaltatori contrattualizzati dall'impresa appaltatrice/affidataria

In caso di **mancata effettuazione delle ritenute**, o di **mancato versamento delle stesse**, il committente di un **contratto di appalto** rientrante nell'ambito di applicazione dell'**articolo 4 D.L. 124/2019** può essere chiamato a **rispondere delle sanzioni** previste per l'impresa appaltatrice solo qualora non abbia ottemperato ai doveri previsti dai **commi 1 e 3 del predetto articolo**.

In caso contrario **non può mai essere responsabile delle omissioni** compiute dall'impresa appaltatrice.

In tale ipotesi, e salva la possibilità (ad oggi non risulta possibile) di richiedere una **certificazione all'Agenzia delle entrate** in presenza di determinati requisiti, il committente deve di fatto "controllare" che l'impresa appaltatrice abbia **adempiuto correttamente al versamento delle ritenute** in questione con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nello specifico contratto.

Al fine di consentire al committente di verificare il **corretto adempimento degli obblighi in materia di ritenute** è previsto che l'impresa appaltatrice trasmetta al committente copia dei modelli F24 (specifici per il contratto in essere) nonché una serie di **informazioni dettagliate** sui lavoratori impiegati (ore lavorate, retribuzione, dettaglio ritenute, ecc.).

Laddove il committente rilevi che l'appaltatrice **non abbia adempiuto correttamente** ai propri obblighi (**errata determinazione** delle ritenute o **mancato versamento** delle ritenute stesse) deve **sospendere il pagamento dei corrispettivi per un importo massimo del 20% del totale pattuito** (ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), nonché **comunicare tale inadempimento all'Agenzia delle entrate** entro 90 giorni.

In questo contesto può essere chiamato in causa anche il **committente**, precisando sin da subito che la sua responsabilità è necessariamente collegata all'eventuale **inadempimento** da parte dell'impresa appaltatrice in relazione ai **corretti obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute**.

Infatti, laddove quest'ultimo svolga in maniera corretta i propri obblighi di sostituto d'imposta nessuna responsabilità può essere addossata al committente, anche laddove quest'ultimo **non abbia adempiuto agli obblighi sopra descritti**.

Pertanto, affinché via sia una **responsabilità del committente** è necessario un **inadempimento dell'impresa appaltatrice** ed una **condotta omissiva** del committente stesso con riguardo ai seguenti obblighi:

- **mancata richiesta dei modelli F24** o delle informazioni richieste;
- **assenza dei predetti documenti e mancata sospensione** dei pagamenti;
- **mancata segnalazione all'Agenzia delle entrate** nel termine dei 90 giorni.

In tali ipotesi, il **committente è responsabile del versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice in relazione alle proprie omissioni.**

Non si tratta quindi di una **responsabilità diretta** ma di una sorta di **responsabilità in solido** con la controparte, **la quale resta comunque responsabile delle sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:**

- **articolo 14 D.Lgs. 471/1997**, secondo cui in caso di **mancata esecuzione delle ritenute** si applica la **sanzione del 20% dell'ammontare** non trattenuto;
- **articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997**, che prevede la **sanzione del 30%** nell'ipotesi di **omesso o ritardato versamento delle ritenute**;
- **articolo 15 D.Lgs. 471/1997**, in forza del quale *“nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500”*.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini